

Settore Personale, socio-educativo e appalti

Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

— Parte VI —

Costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche

# Indice

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Principi generali e finalità
Articolo 3	Costituzione e gestione del fondo
Articolo 4	Determinazione della quota di incentivazione
Articolo 5	Soggetti beneficiari
Articolo 6	Atto di incarico
Articolo 7	Informazione e pubblicità
Articolo 8	Ripartizione del fondo
Articolo 9	Riduzione delle risorse finanziarie – Penalità
Articolo 10	Corresponsione ed erogazione dell'incentivo
Articolo 11	Importo massimo degli incentivi
Articolo 12	Economie
Articolo 13	Ore di lavoro straordinario
Articolo 14	Disposizioni finali
Articolo 15	Entrata in vigore

#### Articolo 1 — Oggetto del regolamento

- 1. All'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, viene prevista una quota sull'importo posto a base di gara per la costituzione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" [in seguito "Codice"].
- 2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
- 3. La costituzione del fondo e il suo impegno contabile avvengono, di norma, con l'approvazione del progetto o con la determinazione a contrarre di cui all'articolo 32 del Codice.
- 4. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice, individua i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del "Fondo incentivi per funzioni tecniche" [in seguito "fondo"] inerenti a progetti di opere o di lavori pubblici, di servizi e forniture espletate dal personale interno all'ente<sup>1</sup>.
- 5. In particolare, il regolamento si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno del Comune di Cuneo esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
- 6. Rientrano in questo regolamento le acquisizioni di servizi e forniture e gli interventi di lavori, ivi comprese quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, a condizione che siano stati preceduti da una preventiva attività di progettazione, secondo le modalità indicate dal Codice.

# Articolo 2 — Principi generali e finalità

- 1. Il fondo di cui all'articolo 1 ha la finalità di valorizzare e accrescere la premialità del lavoro pubblico, garantendo al contempo l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa del Comune di Cuneo. L'istituto incentivante trova altresì applicazione se e nei limiti in cui l'incarico interno esoneri l'ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso ad appalto di servizi tecnici per il conseguimento della medesima professionalità, procurando un vantaggio economico in termini di minore spesa.
- 2. Non sarà corrisposto alcun incentivo per le attività di progettazione.
- 3. Le varianti in corso d'opera (suppletive) danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportano una attività di direzione lavori e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti comunali. In questo caso, il compenso è calcolato sull'importo della perizia di variante suppletiva.

## Articolo 3 — Costituzione e gestione del fondo

1. L'amministrazione comunale destina al fondo risorse finanziarie nella misura indicata all'articolo 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice degli appalti pubblici».

- 2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
- 3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 s.m.i. o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta comunale su proposta del dirigente del servizio interessato.

# Articolo 4 — Determinazione della quota di incentivazione

- 1. La quota effettiva del fondo, di cui all'articolo 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori, servizi o forniture da affidare separatamente dall'appalto principale, al netto dell'Iva nella misura di legge e delle spese tecniche.
- 2. La percentuale viene determinata come segue, in relazione all'importo dell'intervento:

Importo dell'intervento [come definito al comma 1]	Quota destinata al fondo
Acquisizione di lavori	
lavori di importo a base d'asta ≤ € 1.000.000,00	2%
lavori di importo a base d'asta > € 1.000.000,00 e fino a € 5.548.000	1.8%
lavori di importo a base d'asta > € 5.548.000,00 e fino a € 10.000.000,00	1.6%
lavori di importo a base d'asta > € 10.000.000,00 e fino a € 25.000.000	1.4%
lavori di importo a base d'asta > € 25.000.000,00	1%
Acquisizione di servizi e forniture	
Servizi e forniture fino a € 100.000,00,	2%
Servizi e forniture oltre € 100.000,00 – per la parte fino a € 100.000,00 – per la parte oltre € 100.000,00	2% 1.8%

- 3. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.
- 4. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
- 5. In caso di appalti misti, di concessione di lavori o servizi e di finanza di progetto, l'incentivo viene determinato e corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative alle componenti di lavoro, servizio e fornitura e per il corrispondente importo delle stesse.
- 6. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

# Articolo 5 — Soggetti beneficiari

- 1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che partecipano o collaborano alla programmazione, verifica preventiva dei progetti ed esecuzione dell'opera, lavoro pubblico, fornitura o servizio, nelle sue varie componenti tecniche e amministrative e precisamente nel personale degli uffici tecnici e amministrativi:
  - a. che abbia partecipato alla programmazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, alla redazione dei bandi e dei capitolati, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;
  - b. incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
  - c. responsabile unico del procedimento;
  - d. che abbia svolto, mediante contributo intellettuale e materiale, compiti di supporto dell'attività di programmazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio, di verifica preventiva della progettazione, di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto, di collaudo o di verifica di conformità, ivi compreso il personale dell'ufficio Espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili per dare inizio all'intervento pubblico.

#### Articolo 6 — Atto di incarico

- 1. Gli incarichi per funzioni tecniche ammessi all'incentivazione devono tendere a coinvolgere progressivamente tutti i dipendenti idonei del Comune, avuto riguardo ove possibile al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione posseduti, al profilo professionale e alle funzioni dagli stessi svolte.
- 2. L'individuazione degli incaricati viene effettuata dal dirigente del settore competente, con provvedimento formale che deve riportare necessariamente:
  - la descrizione e l'importo complessivo dell'opera o del lavoro pubblico, del servizio o della fornitura;
  - il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i, con relativa categoria e profilo professionale, i compiti assegnati e l'aliquota del fondo spettante;
  - i termini entro i quali devono essere eseguite le singole prestazioni affidate, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della stazione appaltante.
- 3. Nell'attribuzione degli incarichi di cui al comma 1 si deve tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse.
- 4. Ai singoli dipendenti possono essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro.
- 5. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere affidati incarichi anche dipendenti di altri settori: in tale caso, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il dirigente del settore coinvolto. In ogni caso, il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere.
- 6. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

7. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.

# Articolo 7 — Informazione e pubblicità

1. L'amministrazione provvede a dare adeguata informazione sugli incarichi affidati e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori e all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente".

# Articolo 8 — Ripartizione del fondo

- 1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente del settore preposto, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché (della complessità dell'opera e) della natura delle attività.
- 2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

# a. Contratti riguardanti l'acquisizione di lavori

Attività	Ruolo	Quota incentivo
Responsabilità unica del procedimento	Responsabile unico del procedimento	15,0%
	Collaboratore/i tecnico/i	5,0%
procedimento	Collaboratore/i amministrativo/i	2,0%
Programmazione dei lavori	Responsabile del sub-procedimento	1,0%
Pubblici	Collaboratore/i tecnico/i e amministrativo/i	0,5%
Verifica preventiva del	Verificatore	7,0%
Progetto	Collaboratore/i tecnico/i	2,5%
Predisposizione e controllo	Responsabile del sub-procedimento	2,0%
delle procedure di bando	Collaboratore/i tecnico/i e amministrativo/i	2,0%
Direzione lavori	Direttore dei lavori	30,0%
Direzione lavori	Collaboratore/i tecnico/i	23,0%
Collaudo [collaudo tecnico-	Collaudatore tecnico-amministrativo e	8,0%
amministrativo, collaudo	collaudatore statico	3,0%
statico, certificazione di regolare esecuzione]	Collaboratore/i tecnico/i e amministrativo/i	2,0%

Relativamente all'attività "Direzione lavori" e in considerazione della connessa diversa distribuzione del carico di competenze e responsabilità, qualora al direttore dei lavori interno vengano affiancati due o più collaboratori tecnici, la percentuale dell'incentivo prevista per il ruolo di "Direttore dei lavori" è rideterminata nel 28%, mentre quella relativa al/ai "Collaboratore/i tecnico/i" viene definita nel 25%.

Per opere o lavori complessi, ove si rendano necessarie specializzazioni tecniche diverse ed ove più tecnici partecipino alla realizzazione dell'opera, la ripartizione della quota riservata a ciascun tecnico e relativi collaboratori diretti, sarà commisurata proporzionalmente alle aliquote della vigente tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, secondo il seguente schema:

A1 = Importo lavori categoria 1 A2 = Importo lavori categoria 2 An = Importo lavori categoria n

A = A1 + A2 + ... + An = Importo complessivo lavori;

Tp1 = Aliquota della tariffa profess.le commisurata al lavoro di importo A1 e categoria 1

Tp2 = Aliquota della tariffa profess.le commisurata al lavoro di importo A2 e categoria 2

Tpn = Aliquota della tariffa profess.le commisurata al lavoro di importo An e categoria n

C1 = A1 x Tp1 = Onorario professionale relativo alla categoria 1

C2 = A2 x Tp2 = Onorario professionale relativo alla categoria 2

.....

Cn = An x Tpn = Onorario professionale relativo alla categoria n

C = C1 + C2 + ... + Cn = Importo complessivo onorario determinato tramite l'applicazione della tariffa professionale;

Incentivo relativo a ciascun gruppo di lavoro:

B1 = C1\*B/C Incentivo relativamente al lavoro di categoria 1

B2 = C2\*B/C Incentivo relativamente al lavoro di categoria 2

Bn = Cn\*B/C Incentivo relativo al lavoro di categoria n

B = B1 + B2 + ... + Bn = Incentivo complessivo relativo alle figure di direttore lavori.

# b. Contratti riguardanti l'acquisizione di servizi e forniture

Attività	Ruolo	Quota incentivo
Degrangahilità unica del	Responsabile unico del procedimento	15,0%
Responsabilità unica del	Collaboratore/i tecnico/i	5%
procedimento	Collaboratore/i amministrativo/i	2%
Programmazione delle	Responsabile del sub-procedimento	2,0%
Acquisizioni	Collaboratore/i tecnico/i e amministrativo/i	1%
Predisposizione e controllo	Responsabile del sub-procedimento	8,0%
delle procedure di bando	Collaboratore/i tecnico/i e amministrativo/i	4,0%
Direzione dell'esecuzione del Contratto	Direttore dell'esecuzione del contratto	30,0%
	Collaboratore/i tecnico/i	15,0%
Contratto	Collaboratore/i amministrativo/i	8,0%
Varifica di conformità	Verificatore	8,0%
Verifica di conformità	Collaboratore/i tecnico/i e amministrativo/i	2,0%

- 3. Qualora un dipendente svolga più prestazioni tecniche oggetto del presente regolamento, ha diritto al cumulo degli incentivi spettanti per ciascuna prestazione.
- 4. Per contratti di servizi e forniture di durata pluriennale superiore a 3 anni le quote relative a Programmazione delle acquisizioni e Predisposizione e controllo delle procedure di bando devono essere ridotte del 50% rispetto a quanto definito nella tabella con redistribuzione sulle altre attività.
- 5. Per contratti di servizi e forniture di durata pluriennale superiore a 10 anni le quote relative a Programmazione delle acquisizioni e Predisposizione e controllo delle procedure di bando devono essere ridotte del 70% rispetto a quanto definito nella tabella con redistribuzione sulle altre attività.

# Articolo 9 — Riduzione delle risorse finanziarie – Penalità<sup>2</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Articolo 113, comma 3, terzo periodo, Codice.

- 1. Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal Codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'articolo 5.
- 2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 6, si applicano le seguenti penali:
  - a. incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%:
  - b. incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%:
  - c. incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
- 3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, a eccezione delle modifiche di contratti consentite dal Codice<sup>3</sup>, per le attività previste dall'articolo 5 si applicano le seguenti penali:
  - a. incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
  - b. incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
  - c. incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
- 4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico, a eccezione delle modifiche di contratti consentite dal Codice<sup>4</sup>, per le attività previste dall'articolo 5 si applicano le seguenti penali:
  - a. incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
  - b. incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
  - c. incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
- 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni disposte in conformità al Codice<sup>5</sup> o quelli necessari per attività richieste da una norma sopraggiunta.

## Articolo 10 — Corresponsione ed erogazione dell'incentivo

- 1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione del responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività assicurate e le corrispondenti proposte di pagamento.
- 2. L'erogazione del compenso viene effettuata con le seguenti modalità:
  - a. all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
    - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
    - nella misura dell'80% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Articolo 106 del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Articolo 106 del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Articolo 107 del Codice.

- nella misura del 40%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del responsabile unico del procedimento;
- b. all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero della verifica di conformità:
  - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
  - la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto;
  - la restante quota del 60%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
- c. nel caso in cui le condizioni indicate alle lettere a) e b) ricorrano entrambe entro un lasso temporale non superiore a tre mesi, i compensi saranno erogati in unica soluzione all'atto dell'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero della verifica di conformità.
- 3. Nel caso di svolgimento parziali degli incarichi, dovuto a interruzione della procedura o per avvicendamento del personale, le quote parte dell'incentivo sono così definite:
  - Fase programmazione: 5%;
  - Fase verifica: 20%;
  - Fase affidamento: 15%:
  - Fase esecuzione: 60%.
- 4. Per la fase esecutiva di un contratto di servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale.

# Articolo 11 — Importo massimo degli incentivi

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo <sup>6</sup>.

#### Articolo 12 — Economie

1. Le quote non corrisposte, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione ovvero prive di accertamento positivo delle attività svolte da parte del Responsabile, incrementano la quota del fondo complessivo.

## Articolo 13 — Ore di lavoro straordinario

1. Le attività interne disciplinate dal presente regolamento vengono, di norma, svolte durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione degli elaborati e per l'esecuzione del servizio rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto attiene al consumo di materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per l'effettuazione di trasferte e missioni necessarie per il corretto adempimento degli incarichi conferiti.

## Articolo 14 — Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i «Codice dei contratti pubblici» e ai provvedimenti applicativi dello stesso.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Articolo 113, comma 3, quarto periodo, del Codice.

- 2. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali nonché linee guida emanate dall'Anac.
- 3. II presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito Internet dell'ente <a href="https://www.comune.cuneo.it">www.comune.cuneo.it</a> e nell'area Intranet del sito web istituzionale dell'ente.

## Articolo 15 — Entrata in vigore

- 1. Questo regolamento costituisce integrazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue la dichiarazione di esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
- 3. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.